

Oggetto : Accordo di rinnovo 3 luglio 2017 - Modalità di corresponsione dell'UNA Tantum prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2017.

A seguito dell'esito positivo della consultazione certificata dei lavoratori, comunicata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil a Unionmeccanica con nota del 28 luglio 2017, l'ipotesi di accordo di rinnovo 3 luglio 2017 risulta pienamente efficace ed esigibile.

Tra i primi adempimenti previsti ai lavoratori in forza il 1° luglio 2017 va riconosciuto, con la retribuzione del mese di ottobre 2017, l'importo forfettario lordo di 80,00 euro suddivisibile in tre quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto – 31 ottobre 2017.

La frazione di mese superiore a 15 giorni darà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile (pari a euro 26,67).

Criteri per l'erogazione

- L'una tantum deve essere riconosciuta ai lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato a condizione che abbiano in corso, al 1° luglio 2017, un rapporto di lavoro;

- Tale rapporto è proseguito in tutto o in parte nel periodo 1 agosto – ottobre 2017 (con superamento della frazione di 15 giorni in ogni singolo mese).

- Per i lavoratori a part-time l'importo forfettario è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale.

- Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall'Accordo di rinnovo in materia di una tantum.

- I periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà sono utili ai fini della maturazione dei ratei mensili a carico dell'azienda.

- Fanno maturare le quote mensili di una tantum i periodi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale e congedo matrimoniale comprese le altre fattispecie per le quali è prevista la corresponsione della retribuzione o di indennità erogate dall'Istituto previdenziale.

- Sono, invece, esclusi tutti gli altri periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata (ad esempio, aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.).

L'*una tantum* dovrà essere corrisposta unitamente al pagamento della retribuzione relativa al mese di ottobre 2017.

L'importo dell'*una tantum* dovrà essere indicato in busta paga con apposita voce (ad esempio: *una tantum ex accordo 3 luglio 2017*) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017 ed assoggettata a tassazione ordinaria non trattandosi di arretrato retributivo.

L'importo dell'*una tantum* non ha incidenza sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:

- l'*una tantum* **non compete** ai lavoratori assunti a partire dal 2 luglio 2017;
- **non compete** ai lavoratori a tempo indeterminato/determinato che pur essendo in forza alla data del 1° luglio hanno cessato il rapporto entro il 31.07.2017;
- **non compete** ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 1°luglio 2017;
- trattandosi di ordinario trattamento economico l'erogazione **non compete** ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);
- **non compete** ai lavoratori in aspettativa non retribuita per i periodi superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di agosto, settembre e ottobre 2017;
- ai lavoratori con contratto di apprendistato l'*una tantum* **compete** in misura intera se in forza alla data del 1° luglio 2017 e in relazione ai periodi di servizio nel trimestre (agosto, settembre, ottobre) sopra citato;
- ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza al 1° luglio 2017, **compete** in relazione ai periodi di lavoro superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di agosto, settembre e ottobre 2017;
- ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° luglio 2017 **compete** l'erogazione dell'importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale nel trimestre considerato (agosto, settembre e ottobre 2017).

La Segreteria di Unionmeccanica rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario

Cordiali saluti

La Segreteria

